

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3165 del 29/05/2025
Oggetto	D.Lgs n. 152/2006 E SMI, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 - DGR n. 1795/2016 - SURGITAL SpA CON SEDE LEGALE E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI CONSELICE (RA), LOCALITÀ LAVEZZOLA, VIA BASTIA n. 16/1 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ IPPC DI PRODUZIONE DI PASTA FRESCA E SURGELATA (PUNTO 6.4.b3 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.Lgs n. 152/2006 e smi) - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE
Proposta	n. PDET-AMB-2025-3305 del 29/05/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	FRANCESCA CHEMERI

Questo giorno ventinove MAGGIO 2025 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, FRANCESCA CHEMERI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs n. 152/2006 E SMI, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 - DGR n. 1795/2016 – **SURGITAL SpA** CON SEDE LEGALE E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI CONSELICE (RA), LOCALITÀ LAVEZZOLA, VIA BASTIA n. 16/1 - **AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)** PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ IPPC DI PRODUZIONE DI PASTA FRESCA E SURGELATA (PUNTO 6.4.b3 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.Lgs n. 152/2006 e smi) - **AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE**

LA RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE

PREMESSO che:

- per l'esercizio dell'installazione IPPC in oggetto, Surgital SpA avente sede legale in Comune di Conselice (RA), località Lavezzola, via Bastia n. 16/1 (CF/P.IVA 01066170398) risulta in possesso, nella persona del proprio gestore, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata da ARPAE SAC di Ravenna con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-1226 del 15/03/2021 e smi;
- per soddisfare i fabbisogni di energia termica (vapore), l'installazione IPPC in oggetto dispone di due impianti di cogenerazione afferenti ai punti di emissione in atmosfera E45, E48 (costituiti, rispettivamente, da un motogeneratore alimentato a metano e da 3 turbogas accoppiate ad una caldaia di recupero con sistema di postcombustione a metano) con il supporto, in casi di necessità, di una caldaia a metano afferente al punto di emissione in atmosfera E46.
L'assetto impiantistico autorizzato con l'AIA n. 1226 del 15/03/2021 e smi comprende inoltre 4 caldaie a metano afferenti ai punti di emissione in atmosfera E11, E12, E13, E14 (aventi potenza termica nominale complessivamente pari a 6,93 MWt) funzionanti esclusivamente in casi di emergenza, ciascuna per meno di 500 ore operative annue, per cui il Piano di miglioramento dell'installazione stabilito al paragrafo D1 dell'Allegato all'AIA n. 1226 del 15/03/2021 e smi prescriveva l'attuazione della seguente azione:
"1. Entro il 31/12/2023 devono essere sostituiti i bruciatori a servizio delle caldaie esistenti e afferenti ai punti di emissione E11, E12, E13, E14 per la riduzione del limite di NOx, in conformità anche con quanto previsto dal PAIR 2020."
- in data 21/11/2023 (ns. PG/2023/204732 del 01/12/2023), il gestore comunicava l'avvenuta sostituzione (anziché dei bruciatori come da Piano di Miglioramento dell'installazione stabilito in AIA) delle intere caldaie di emergenza afferenti ai punti di emissione in atmosfera E11, E12, E13 e la mancata sostituzione del bruciatore a servizio della caldaia di emergenza afferente al punto di emissione in atmosfera E14, prevedendone la disattivazione a decorrere dal 01/01/2024;

VISTA la comunicazione di modifica con istanza di aggiornamento dell'AIA n. 1226 del 15/03/2021 e smi presentata dal gestore, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, tramite il Portale IPPC-AIA in data 13/11/2024 (ns. PG/2024/205353) con cui, rettificando le caldaie di emergenza oggetto di avvenuta sostituzione (caldaie afferenti ai punti di emissione in atmosfera E12, E13, E14, anziché E11, E12, E13 come erroneamente comunicato in data 21/11/2023) e di disattivazione (caldaia afferente al punto di emissione in atmosfera E11, anziché E14 come erroneamente comunicato in data 21/11/2023), richiedeva:

- i. la ridefinizione dei limiti espressi in concentrazione fissati in AIA per le emissioni in atmosfera convogliate E12, E13, E14, ferma restando la relativa portata volumetrica, derivanti dalle 3 nuove caldaie di emergenza di potenza termica nominale ciascuna pari a 2,093 MWt, in linea con i pertinenti valori stabiliti per medi impianti di combustione nuovi alimentati a combustibili gassosi (metano) nell'Allegato 1, Parte III alla Parte V del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
- ii. l'adeguamento, secondo le disposizioni di cui all'art. 273-bis del D.Lgs n. 152/2006 e smi per i medi impianti di combustione esistenti, dei limiti espressi in concentrazione fissati in AIA per l'emissione in atmosfera convogliata E11 derivante dalla caldaia di emergenza di potenza termica nominale pari a 2,28 MWt, disattivata dal 01/01/2024 (non oggetto di sostituzione del bruciatore);

comunicando al contempo le seguenti variazioni:

- iii. lo spostamento dell'officina di manutenzione e la riorganizzazione del locale, con realizzazione di un nuovo servizio igienico per il personale e riallocazione della postazione di saldatura afferente al punto di emissione in atmosfera E15;

- iv. la modifica del criterio (temporale, anziché quantitativo) di cui intende avvalersi per la gestione dei depositi temporanei dei rifiuti prodotti ai sensi dell'art. 185-bis del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

RICHIAMATI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante “Norme in materia ambientale”, in particolare il Titolo III-bis della Parte II in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

RICHIAMATE altresì:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. Alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AIA in attuazione della LR n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, in sostituzione della precedente DGR n. 2170/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27 dicembre 2021* recante approvazione della deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. 130/2021 di revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia che individua strutture autorizzatorie (Aree Autorizzazioni e Concessioni), articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni), alle quali competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

PRESO ATTO dell'avvenuta sostituzione delle caldaie a metano di potenza termica nominale ciascuna pari a 1,55 MWt afferenti ai punti di emissione in atmosfera E12, E13, E14, con 3 nuove caldaie a metano di emergenza di potenza termica nominale ciascuna pari a 2,093 MWt;

PRESO ATTO altresì che, ritenendo sufficienti le 3 nuove caldaie di emergenza afferenti ai punti di emissione in atmosfera E12, E13, E14 (di potenza termica nominale superiore alle precedenti, pari a 2,093 MWt anziché 1,55 MWt) per la produzione di vapore in appoggio agli impianti di cogenerazione afferenti ai punti di emissione in atmosfera E45, E48 unitamente alla caldaia di emergenza afferente al punto di emissione E46, il gestore non procedeva alla prevista sostituzione del bruciatore a servizio della caldaia di emergenza afferente al punto di emissione in atmosfera E11, optando per la sua disattivazione a decorrere dal 01/01/2024 senza alcuna previsione di riattivazione nell'attuale configurazione impiantistica dell'installazione;

DATO ATTO che, alla luce delle valutazioni e delle motivazioni addotte dal gestore, l'eventuale riattivazione della caldaia di emergenza di potenza termica nominale pari a 1,55 MWt afferente al punto di emissione in atmosfera E11 costituisce modifica da comunicare/richiedere e valutare ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi, rimandando pertanto a tale sede l'applicazione dei pertinenti valori limite di emissione in atmosfera;

RICHIAMATA la definizione di “*medio impianto di combustione*” cui all'art. 268, comma 1, lettera gg-bis) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, con particolare riferimento alla relativa classificazione come “*esistente*” o “*nuovo*”;

DATO ATTO che la caldaia di emergenza di potenza termica nominale pari a 2,050 MWt afferente al punto di emissione in atmosfera E46 costituisce, diversamente da quanto erroneamente indicato dal gestore nella documentazione presentata a corredo della suddetta comunicazione di modifica, un nuovo medio impianto di combustione ai sensi dell'art. 268, comma 1, lettera gg-bis) del D.Lgs n. 152/2006 e smi per cui risultano già applicati con l'AIA vigente i pertinenti valori limite di emissione in atmosfera di cui all'Allegato 1, Parte III alla Parte V del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

CONSIDERATO che lo spostamento dell'officina di manutenzione e la riorganizzazione del locale non comportano alcuna variazione quali-quantitativa dell'emissione in atmosfera convogliata E15 già autorizzata afferente alla postazione di saldatura oggetto di riallocazione. Inoltre, le acque reflue domestiche derivanti dal nuovo servizio igienico verranno scaricate sull'asta fognaria già esistente denominata "Stazione 11" che confluisce nel 2° punto di consegna in pubblica fognatura ubicato in via Falzoni; tale asta fognaria fa parte della sezione di fognatura già prevista nell'AIA vigente per gli ampliamenti;

VALUTATO che le variazioni oggetto di comunicazione di modifica non risultano soggette a verifica di assoggettabilità a VIA (screening) ai sensi della Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi e della LR n. 4/2018, in quanto non incidenti su caratteristiche, funzionamento e potenzialità degli impianti presenti nell'installazione;

ACQUISITA in data 07/01/2025 (ns. PG/2025/1792) la relazione tecnica istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, a riscontro della richiesta di supporto avanzata da ARPAE-SAC di Ravenna con nota PG/2024/209387 del 19/11/2024;

VISTI in particolare:

- l'art. 5 "*Definizioni*" e l'art. 29-nonies "*Modifica degli impianti o variazione del gestore*" del D.Lgs n. 152/2006 e smi nonché l'art. 11 della L.R. n. 21/2004 e smi che rimanda a quanto stabilito dalla normativa nazionale in caso di modifica da parte dei gestori delle installazioni soggette ad AIA;
- la nota circolare della Regione Emilia-Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 (cosiddetta "Quinta Circolare IPPC") contenente indicazioni per la gestione delle AIA, con particolare riguardo all'individuazione delle modifiche sostanziali/non sostanziali ai fini dell'applicazione dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione presentata, si concorda nel qualificare le variazioni comunicate dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi come modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'AIA già rilasciata per l'installazione IPPC in oggetto;

CONSIDERATO che l'avvenuta sostituzione delle caldaie di emergenza comporta impatti positivi sulle relative emissioni in atmosfera convogliate E12, E13, E14, senza incremento della potenza termica nominale degli impianti di combustione per la produzione di energia presenti nell'installazione, tenuto conto dell'avvenuta disattivazione della caldaia di emergenza di potenza termica nominale pari a 1,55 MWt afferente al punto di emissione in atmosfera E1. In ragione di presumibile assenza di impatti ambientali significativi e negativi, tali variazioni già attuate possono ritenersi non soggette a verifica di assoggettabilità a VIA (screening) e considerarsi come modifica non sostanziale per cui, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 29-quattordicesimo del D.Lgs n. 152/2006 e smi, si provvede al necessario aggiornamento dell'AIA già rilasciata per l'installazione IPPC in oggetto;

DATO ATTO che sussiste la necessità di provvedere all'aggiornamento dell'AIA n. 1226 del 15/03/2021 e smi anche in relazione ad una precedente modifica non sostanziale comunicata dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi per via telematica tramite Portale AIA-IPPC in data 03/12/2021 (ns. PG/2021/187276 del 06/12/2021), per cui trovava applicazione l'istituto del silenzio-assenso, riguardante:

- realizzazione di una nuova linea Tortellini in Sala Macchine n. 14 (L3 SM14), analoga alla linea esistente (L1 SM14), con convogliamento anche del vapore dal nuovo pastorizzatore/cuocitore all'esistente punto di emissione in atmosfera E84 (scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico);
- realizzazione di una nuova linea Ravioli in Sala Macchine n. 14 (L4 SM14), analoga alla linea esistente (L2 SM14), con convogliamento anche del vapore dal nuovo pastorizzatore/cuocitore all'esistente punto di emissione in atmosfera E85 (scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico);
- sostituzione della linea Crepes/Crespelle con una nuova linea Pasta Lunga e Corta senza uovo (avente capacità produttiva di 800 kg/h) in Sala Macchine n. 13 (L6 SM13), con convogliamento del vapore dal nuovo pastorizzatore all'esistente punto di emissione in atmosfera E111 (scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico);
- creazione di una nuova Sala Cucina (n. 6) per esigenze legate al sistema di gestione aziendale mediante ripartizione dell'esistente Sala Cucina n. 3, senza alcuna variazione ai macchinari già installati;

- creazione di una nuova seconda linea di confezionamento StirFry costituita dalla cella StirFry n. 34 per lo stoccaggio di semilavorati (mediante ripartizione della Sala Confezionamento n. 6) e adiacente vera e propria sala di confezionamento StirFry n. 2 (negli spazi resi disponibili dalla rimozione della linea Crepes/Crespelle, mediante ripartizione della Sala Macchine n. 13);
- installazione di due nuovi surgelatori, di cui uno a servizio della linea Pasta Lunga e Corta senza uovo e uno a servizio delle linee tortellini e ravioli;
- spostamento del magazzino materie prime non deperibili;
- riorganizzazione del polo carni mediante revisione funzionale delle celle interne;

che non comportavano variazioni alla capacità massima produttiva dell'installazione (104,17 tonnellate di prodotti finiti al giorno, per complessive 25.000 t/anno) e al quadro emissivo già autorizzati;

VISTI:

- il *Decreto 6 marzo 2017, n. 58* recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;
- in particolare l'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi per cui, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di cui al suddetto Decreto n. 58/2017, restava fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;
- il *Decreto Ministeriale 24 aprile 2008* e in particolare l'art. 2, comma 5) per cui la tariffa dell'istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA già rilasciata veniva determinata in conformità all'Allegato III allo stesso decreto;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008* "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs n. 59/2005" recante integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;
- in particolare il punto 4) della DGR n. 155/2009 contenente adeguamenti dell'Allegato III al DM 24 aprile 2008 con revisione della tariffa istruttoria prevista in caso di modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'AIA;

VERIFICATO che, in relazione alle suddette comunicazioni di modifica non sostanziale presentate ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, il gestore ha provveduto al pagamento a favore di ARPAE delle dovute spese istruttorie ai fini dell'aggiornamento dell'AIA in conformità alla DGR n. 1913/2008 e smi;

RITENUTO di procedere all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA vigente, per le sole parti interessate;

DATO ATTO che i termini di conclusione del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi sono fissati pari a 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di modifica da parte del gestore, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazioni, con la facoltà dell'Autorità Competente (ARPAE - SAC di Ravenna) di provvedere, ove lo ritenga necessario, all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA in essere;

VISTE:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024 con cui sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in ARPAE Emilia-Romagna in applicazione del CCNL Comparto Sanità 2019-2021;
- la Determinazione del Dirigente dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024 con cui sono stati conferiti gli incarichi di funzione;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento e il Responsabile dell'Incarico di Funzione in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Raffaella Manuzzi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

- 1) Di prendere atto dell'avvenuta sostituzione delle caldaie a metano di emergenza afferenti ai punti di emissione in atmosfera E12, E13, E14, da considerarsi come **MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'AIA**, per cui si provvede all'aggiornamento, per le parti interessate, della determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. 1226 del 15/03/2021 e smi;
- 2) Di dare atto che ogni riferimento alla caldaia di emergenza di potenza termica nominale pari a 1,55 MWt afferente al punto di emissione in atmosfera E11 (disattivata a decorrere dal 01/01/2024, in attesa di eventuali nuovi scenari energetici dell'installazione) è da intendersi stralciato dall'AIA di cui alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2021-1226 del 15/03/2021 e smi. L'eventuale riattivazione di tale caldaia costituisce modifica da comunicare/richiedere e valutare ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
- 3) Di considerare le variazioni all'installazione IPPC in oggetto comunicate dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e smi in data 13/11/2024 (ns. PG/2024/205353) riguardanti:
 - lo spostamento dell'officina di manutenzione e la riorganizzazione del locale, con realizzazione di un nuovo servizio igienico per il personale e riallocazione della postazione di saldatura afferente al punto di emissione in atmosfera E15;
 - la modifica del criterio per la gestione dei depositi temporanei dei rifiuti prodotti ai sensi dell'art. 185-bis del D.Lgs n. 152/2006 e smi;come **MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'AIA**, per cui si provvede all'aggiornamento, per le parti interessate, della determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. 1226 del 15/03/2021 e smi. Con l'occasione, si provvede all'aggiornamento dell'AIA anche in relazione ad una precedente modifica non sostanziale comunicata dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi in data 03/12/2021 (ns. PG/2021/187276), per cui trovava applicazione l'istituto del silenzio-assenso;
- 4) **Di aggiornare l'AIA** di cui alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2021-1226 del 15/03/2021 e smi rilasciata, nella persona del proprio gestore, a **Surgital SpA** avente sede legale e installazione in Comune di Conselice (RA), località Lavezzola, via Bastia n. 16/1, (CF/P.IVA 01066170398) per l'esercizio dell'installazione IPPC in oggetto, come di seguito indicato:
 - 4.a) La sezione finanziaria dell'AIA viene aggiornata integrando il paragrafo B1) dell'Allegato alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2021-1226 del 15/03/2021 e smi come segue:

Calcolo tariffa istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA

GRADO DI COMPLESSITÀ INSTALLAZIONE	ALTA (€ 1.000,00)	MEDIA (€ 500,00)	BASSA (€ 250,00)
---	------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

TARIFFA ISTRUTTORIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE CON AGGIORNAMENTO AIA = € 250,00

In relazione alla comunicazione di modifica presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale AIA-IPPC, in data 13/11/2024 (acquisita con PG/2024/205353 del 13/11/2024), il gestore ha provveduto conformemente a quanto previsto dalla DGR n. 1913/2008, così come modificata con DGR n. 155/2009, al pagamento a favore di ARPAE delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 1226 del 15/03/2021 e smi con versamento effettuato in data 12/11/2024 per un importo pari a € 250,00.

In relazione alla comunicazione di modifica presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale AIA-IPPC, in data 03/12/2021 (acquisita con PG/2021/187276 del 06/12/2021), il gestore ha provveduto conformemente a quanto previsto dalla DGR n. 1913/2008, così come modificata con DGR n. 155/2009, al pagamento a favore di ARPAE delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 1226 del 15/03/2021 e smi con versamento di un importo pari a € 250,00.

4.b) Ai fini dell'aggiornamento dell'assetto impiantistico autorizzato e delle relative condizioni stabilite con l'AIA di cui alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2021-1226 del 15/03/2021 e smi, è da considerare l'attuazione delle seguenti variazioni impiantistiche:

- realizzazione di una nuova linea Tortellini in Sala Macchine n. 14 (L3 SM14), analoga alla linea esistente (L1 SM14), con convogliamento anche del vapore dal nuovo pastorizzatore/cuocitore all'esistente punto di emissione in atmosfera E84 (scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico);
- realizzazione di una nuova linea Ravioli in Sala Macchine n. 14 (L4 SM14), analoga alla linea esistente (L2 SM14), con convogliamento anche del vapore dal nuovo pastorizzatore/cuocitore all'esistente punto di emissione in atmosfera E85 (scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico);
- sostituzione della linea Crepes/Crespelle con una nuova linea Pasta Lunga e Corta senza uovo (avente capacità produttiva di 800 kg/h) in Sala Macchine n. 13 (L6 SM13), con convogliamento del vapore dal nuovo pastorizzatore all'esistente punto di emissione in atmosfera E111 (scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico);
- creazione di una nuova Sala Cucina (n. 6) mediante ripartizione dell'esistente Sala Cucina n. 3, senza alcuna variazione ai macchinari già installati;
- creazione di una nuova seconda linea di confezionamento StirFry costituita dalla cella StirFry n. 34 per lo stoccaggio di semilavorati (mediante ripartizione della Sala Confezionamento n. 6) e adiacente vera e propria sala di confezionamento StirFry n. 2 (negli spazi resi disponibili dalla rimozione della linea Crepes/Crespelle, mediante ripartizione della Sala Macchine n. 13);
- installazione di due nuovi surgelatori, di cui uno a servizio della linea Pasta Lunga e Corta senza uovo e uno a servizio delle linee tortellini e ravioli;
- spostamento del magazzino materie prime non deperibili;
- riorganizzazione del polo carni mediante revisione funzionale delle celle interne;
- sostituzione delle caldaie a metano di potenza termica nominale ciascuna pari a 1,55 MWt afferenti ai punti di emissione in atmosfera E12, E13, E14, con 3 nuove caldaie a metano di emergenza di potenza termica nominale ciascuna pari a 2,093 MWt;
- disattivazione a decorrere dal 01/01/2024 della caldaia di emergenza di potenza termica nominale pari a 1,55 MWt afferente al punto di emissione in atmosfera E11, da intendersi stralciata dall'assetto impiantistico autorizzato con l'AIA.

È inoltre da considerare il previsto spostamento dell'officina di manutenzione e la riorganizzazione del locale, con realizzazione di un nuovo servizio igienico per il personale e riallocazione della postazione di saldatura afferente al punto di emissione in atmosfera E15.

4.c) Le condizioni stabilite in AIA per le **emissioni in atmosfera convogliate E12, E13, E14** sono aggiornate sostituendo i limiti fissati nel paragrafo D2.4.2 dell'Allegato alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2021-1226 del 15/03/2021 e smi con i seguenti:

Punto di emissione E12 – Caldaia di emergenza a metano (potenza termica nominale 2,093 MWt)

Portata massima (Nm ³ /h)	1.700
Temperatura (°C)	200
Altezza (m)	8
Durata massima	30 minuti ogni 15 giorni
Concentrazione massima ammessa di inquinanti (mg/Nm³)	
polveri	5 (*)
NOx	100
SOx	35 (*)
(*) Il valore limite si considera rispettato in caso di utilizzo di gas naturale	

I valori limite di emissione sopra indicati sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

Punto di emissione E13 – Caldaia di emergenza a metano (potenza termica nominale 2,093 MWt)

Portata massima (Nm ³ /h)	1.700
Temperatura (°C)	200
Altezza (m)	8
Durata massima	30 minuti ogni 15 giorni
Concentrazione massima ammessa di inquinanti (mg/Nm³)	
polveri	5 (*)
NOx	100
SOx	35 (*)
(*) Il valore limite si considera rispettato in caso di utilizzo di gas naturale	

I valori limite di emissione sopra indicati sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

Punto di emissione E14 – Caldaia di emergenza a metano (potenza termica nominale 2,093 MWt)

Portata massima (Nm ³ /h)	1.700
Temperatura (°C)	200
Altezza (m)	8
Durata massima	30 minuti ogni 15 giorni
Concentrazione massima ammessa di inquinanti (mg/Nm³)	
polveri	5 (*)
NOx	100
SOx	35 (*)
(*) Il valore limite si considera rispettato in caso di utilizzo di gas naturale	

I valori limite di emissione sopra indicati sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

- 4.d) Le **emissioni in atmosfera convogliate** scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico presenti nell'installazione sono aggiornate sostituendo l'elenco riportato nel paragrafo D2.4.2 dell'Allegato alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2021-1226 del 15/03/2021 e smi con il seguente:

Nella installazione si individuano inoltre le seguenti emissioni in atmosfera convogliate scarsamente rilevanti ai fini dell'inquinamento atmosferico, per cui non vengono indicati limiti specifici:

- E1 – ricambio aria uffici
- E2 - caldaia a metano ad uso civile da 20,6 kWt
- E3 - caldaia a metano ad uso civile da 100 kWt
- E4/E5 – 2 silos semola (SB1/SB2) – sala macchine 1
- E6 - pastorizzazione ravioli – sala macchine 2
- E7 - pastorizzazione pasta lunga/tortellini - sala macchine 1
- E8 - pastorizzazione ravioli - sala macchine 2
- E9 - pastorizzazione pasta corta (con/senza uova) - sala macchine 2
- E10 – recupero condense
- E16 – sala lavaggio verdure
- E17 (A,B,C,D) – ricambi aria - sala macchine 2
- E18 – mensa e laboratorio
- E19/E20/E21 – cottura risotti - sala cucina 2
- E23/E24/E25 – cottura sughi e salse - sala cucina 2
- E26 – cottura besciamella - sala cucina 2

- E27/E28 - produzione sughi e salse - sala cucina 2
- E29/E30/E31 – cottura pasta - sala macchine 3
- E32 – caldaia ad uso civile spogliatoi da 25,9 kWt
- E33 – caldaia ad uso civile laboratorio e mensa da 33 kWt
- E34 – caldaia ad uso civile spogliatoio donne da 24,8 kWt
- E35/E36/E37/E38 – pastorizzazione/cottura ravioli/pasta lunga - sala macchine 8
- E39/E40 – precottura pasta/riso - sala macchine 9
- E42 – estrazione ossigeno magazzino imballi
- E43 – sfiato scrubber ammoniac
- E44 – deumidificazione locale spedizioni
- E47 – impianto di depurazione – filtro a carboni attivi e allumina
- E49/E50/E51 – estrattori locali frigoriferi
- E52/E53/E54 – 3 silos sfarinati - sala macchina 8
- E55 – ciclone sala fariniera - sala gnocchi
- E56/E57 – 2 silos sfarinati
- E58 – 5 silos sfarinati e ingredienti in polvere
- E59/E60 – estrattori sala degustazione
- E61 – anticucina 3
- E62 - sala lavaggio verdure
- E63 – cottura besciamella - sala cucina 3
- E64/E65/E66/E67/E68/E69 – cottura sfoglia - sala prontوسفoglia
- E70 - mescolatore - cucina 3
- E71 (A,B,C) – 3 cappe degusto
- E72/E73/E74 – sala degustazione
- E75 – caldaia ad uso civile sala degustazione da 29,8 kWt
- E76/E77 – raffreddamento sfoglia - sala prontوسفoglia
- E78 – sala lavaggio
- E79 – recupero condense
- E80/E112 – cottura lasagne - sala macchine 4
- E81 – cottura ragù - sala cucina 3
- E82 – aspirazione cuocitori - sala cucina 4
- E83 – cottura ricciole - sala macchine 5
- E84 – cottura tortellini - sala macchine 14
- E85 – cottura ravioli - sala macchine 14
- E86/87 – pastorizzazione tortellini - sala macchine 7
- E88 – pastorizzazione ravioli - sala macchine 7
- E89 – pastorizzazione/cottura garganelli - sala macchine 7
- E90 – cottura cannelloni - sala macchine 6
- E91 – cottura pasta piatti pronti - sala macchina 6
- E92 – cottura cannelloni - sala macchine 6
- E93 – cottura pasta piatti pronti - sala macchina 6
- E94 – cottura piatti pronti - sala cucina 4
- E95 – cottura sugosi - sala cucina 4
- E96 – cottura besciamella - sala cucina 4
- E97 – brasiera - sala cucina 4
- E98/E99 – brasiera - sala cucina 5
- E100 – scrubber ammoniac
- E101/E102 – cottura tortellini/ravioli - sala macchina 5
- E104 – locale ricarica carrelli elevatori
- E105 – produzione ghiaccio secco
- E106 – sfiato degasatore acqua
- E107 – cottura brodo – sala cucina 2
- E108 – coppia di cuocitori - sala cucina 3
- E111 – pastorizzazione pasta lunga e corta senza uovo - sala macchine 13 (modifica)

- 4.e) Le condizioni stabilite in AIA per le **emissioni in atmosfera convogliate** sono aggiornate sostituendo le prescrizioni impartite nel paragrafo D2.4.2 dell'Allegato alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2021-1226 del 15/03/2021 e smi con le seguenti:

Prescrizioni

1. *Le caldaie a metano afferenti ai punti di emissione in atmosfera **E12, E13, E14** rimangono in stand-by con un funzionamento massimo di mezz'ora ogni 15 giorni. Tali caldaie vengono mantenute attive esclusivamente per emergenza.*
2. *Il gestore è tenuto a dotarsi di un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE competente, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti, su cui dovranno essere annotati:*
 - *i periodi di effettivo funzionamento delle caldaie denominate E12, E13, E14, E46;*
 - *le manutenzioni da effettuare su tutti gli impianti termici (civili e produttivi) con frequenza almeno annuale. Per gli impianti termici ad uso civile, l'annotazione può essere effettuata sul Libretto d'Impianto;*
 - *le manutenzioni, ordinarie e straordinarie, da effettuare su tutti i sistemi di abbattimento installati e le eventuali anomalie degli stessi;*
 - *le sostituzioni dei filtri a carboni attivi installati sull'aspirazione posta sull'impianto di depurazione (E47), con frequenza almeno quadrimestrale.*
3. *Qualora fosse effettuata attività di saldatura di acciaio inox, il gestore è tenuto ad effettuare un'analisi dei flussi di massa degli inquinanti Cromo VI e Nichel nell'emissione in atmosfera convogliata E15. Ai sensi della Tabella A1 della Parte II dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs n. 152/2006 e smi, a seconda del raggiungimento o meno della soglia di rilevanza, il gestore deve quindi effettuare le analisi pertinenti nei propri autocontrolli, valutando l'eventuale installazione del sistema di abbattimento opportuno.*

- 4.f) Gli aspetti generali riportati in AIA per i **rifiuti prodotti** di cui al paragrafo D2.8.1 dell'Allegato alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2021-1226 del 15/03/2021 e smi sono aggiornati prendendo atto del criterio temporale adottato per la gestione dei depositi temporanei dei rifiuti prodotti ai sensi dell'art. 185-bis del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

- 5) Di stabilire che il gestore è tenuto a presentare **entro il 30/06/2025**, tramite PEC ad ARPAE SAC e ST di Ravenna, l'apposita **planimetria delle emissioni in atmosfera** dell'installazione (comprensiva di legenda) revisionata in conformità al presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA;
- 6) Di confermare tutte le restanti condizioni stabilite nell'AIA di cui alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2021-1226 del 15/03/2021 e smi;
- 7) Di trasmettere, ai sensi dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi e della DGR n. 1795/2016, il presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA al SUAP territorialmente competente per il rilascio al gestore interessato. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Conselice e all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza;
- 8) Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2) e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi, copia della presente AIA e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aii.arpa.emr.it>) e presso la sede di ARPAE - SAC di Ravenna, via Marconi n. 14;

DICHIARA che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da ARPAE;

INFORMA che:

- ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente;
- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La responsabile dell'incarico di funzione
"autorizzazioni complesse ed energia"
(Ing. Francesca Chemeri)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.